

(passaggi evidenziati in giallo: testo da adeguare per ogni singola CP)

Accordo

concluso tra

l'associazione paritetica Sistema d'informazione alleanza costruzione (SIAC), Waldeggstrasse 37,
3097 Berna-Liebefeld

Prestatore

e

la Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile CPSA in rappresentanza delle parti contraenti del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera
Weinbergstrasse 49, casella postale, 8042 Zurigo

e per l'articolo 7.2 dell'accordo

Fondo paritetico dell'Edilizia principale in Svizzera (Parifonds Edilizia)
Sumatrastrasse 15, 8042 Zurigo

CPSA

concernente

l'utilizzo della banca dati SIAC e il trattamento dei dati su incarico del titolare (in breve: accordo di utilizzo)

1 Introduzione

1.1 Parti contraenti

1.1.1 Associazione paritetica Sistema d'informazione alleanza costruzione (SIAC)

L'associazione paritetica Sistema d'informazione alleanza costruzione (SIAC), Waldeggstrasse 37, 3097 Berna-Liebefeld, si adopera per mettere a disposizione delle parti sociali dei dati nazionali per l'esecuzione dei CCL e opera in modo centralizzato e tramite una banca dati elettronica.

A tal fine il prestatore gestisce una banca dati elettronica per la registrazione, la gestione e la consultazione di informazioni. Il prestatore declina ogni responsabilità per le informazioni registrate e gestite **dalla CPSA** e risponde unicamente del funzionamento tecnico del Sistema d'informazione alleanza costruzione (banca dati SIAC) nel suo complesso e del trattamento dei dati registrati **dalla CPSA** in modo conforme a quanto previsto dall'accordo.

1.1.2 Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile CPSA

Le parti contraenti del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) partecipano in misura determinante al sistema d'informazione alleanza costruzione, che opera a livello interregionale e intersettoriale. Si adoperano per registrare nella banca dati SIAC informazioni relative all'assoggettamento di aziende e alle attività di controllo eseguite dalle CPP locali.

La presidenza della CPSA e per l'articolo 7.2 del presente accordo la presidenza del Parifonds Edilizia sottoscrivono il presente accordo a nome delle parti contraenti del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera.

La Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile CPSA emana direttive di carattere generale in materia di adempimento dei compiti di esecuzione da parte delle commissioni professionali paritetiche nell'edilizia principale in Svizzera. La CPSA predispone inoltre uno strumento di reporting (RT CPSA) per garantire la trasmissione informatica dei dati alla banca dati SIAC tramite un'interfaccia.

La CPSA e per l'articolo 7.2 del presente accordo il Parifonds Edilizia agiscono come parte contraente nei confronti del prestatore e sono competenti per tutte le questioni relative all'edilizia principale.

2 Allegati al presente accordo

Apponendo la firma in calce al presente accordo, la CPSA dichiara di aver preso atto e di accettare i seguenti regolamenti SIAC:

- Service Level Agreement, versione del 5.4.2019
- Regolamento sulla protezione dei dati con i principi applicabili al trattamento dei dati SIAC, versione del 27.2.2019
- Regolamento concernente la carta SIAC, versione del 23.11.2018
- Regolamento SIAC (banca dati delle aziende e certificazione di conformità al CCL), versione del 23.11.2018
- Accordo sulle interfacce, versione del 5.4.2019

Il prestatore si riserva di adeguare di tanto in tanto e in base agli sviluppi futuri il Service Level Agreement, il Regolamento sulla protezione dei dati con i principi applicabili al trattamento dei dati SIAC nonché il Regolamento concernente la carta SIAC. Il prestatore comunica in tempo utile alla CPSA le modifiche dei regolamenti.

Le modifiche del regolamento SIAC (banca dati delle aziende e certificazione di conformità al CCL) nonché l'Accordo sulle interfacce (cfr. articolo 3) devono essere notificate alla CPSA sei mesi prima della loro entrata in vigore.

3 Piattaforma «SIAC»

Il prestatore gestisce una banca dati elettronica per la registrazione, la gestione e la consultazione delle informazioni delle commissioni paritetiche. Sulla base dei dati registrati dalle commissioni paritetiche è possibile emettere ad esempio certificazioni di conformità al CCL e Carte SIAC per i dipendenti delle aziende.

La CPSA utilizza la banca dati avvalendosi di propri hardware adeguati e dei necessari mezzi di trasmissione dei dati. La CPSA trasmette i dati tramite l'interfaccia allo strumento di reporting della CPSA. Nella banca dati la CPSA può salvare e consultare i dati registrati.

Le interfacce menzionate nei documenti di vendita e in altri documenti del prestatore lo sono esclusivamente a titolo illustrativo di un workflow. Il prestatore garantisce le interfacce con sistemi di terzi esclusivamente nel quadro di un accordo concluso per iscritto tra l'associazione SIAC e il prestatore terzo. Le interfacce sono descritte nel Service Level Agreement. La CPSA ha facoltà di prendere visione degli accordi scritti di tutte le interfacce.

Se un'interfaccia esporta dati della CPSA dalla banca dati SIAC a un sistema terzo, l'associazione SIAC garantisce contrattualmente che anche il sistema terzo si attenga alle regole di trattamento SIAC. Inoltre, entro sei mesi dall'attivazione dell'interfaccia, l'associazione SIAC mette a disposizione una relazione di audit sull'attuazione contrattuale dell'interfaccia. In caso di sospetta violazione dell'accordo, **la CPSA** ha facoltà di commissionare un audit. Deve essere incaricato l'auditor che ha effettuato l'ultimo audit. Se la relazione di revisione riscontra una violazione dell'accordo sulle interfacce concluso tra l'associazione SIAC e un terzo, i costi della relazione di audit sono a carico della parte cui è stata addebitata la violazione.

La CPSA trasmette i suoi dati tramite un'interfaccia dello **strumento di reporting della CPSA**. Ai fini dell'esercizio di questa interfaccia viene concluso un apposito «Accordo sulle interfacce».

La CPSA decide essa stessa chi accreditare come utente. Si adopera per garantire che **le CPP locali** dispongano delle necessarie autorizzazioni utente.

Sulla base dei dati trasmessi tramite **l'interfaccia (RT CPSA)**, **la CPSA** autorizza l'associazione SIAC a emettere in via esclusiva e **a nome delle CPP locali** una carta d'identificazione per i dipendenti delle aziende assoggettate (Carta SIAC) e su ordinazione di terzi a emettere a **nome delle CPP locali** certificazioni di conformità al CCL.

Ai fini dell'emissione delle certificazioni di conformità al CCL valgono le disposizioni transitorie dell'articolo 8 del Regolamento SIAC (banca dati delle aziende e certificazione di conformità al CCL) nella versione del 23.11.2018.

4 Trattamento dei dati su incarico del titolare

La CPSA conferisce al prestatore l'incarico di mettere a sua disposizione spazio di archiviazione nella banca dati SIAC e fornire servizi che consentano di realizzare i seguenti trattamenti di dati:

- a) gestione degli account (apertura, modifica, disattivazione) degli utenti ai quali **la CPSA** accorda l'accesso alla banca dati (p.es. aziende registrate, enti aggiudicatori), inclusa l'assistenza tecnica agli stessi;
- b) documentazione e monitoraggio delle attività degli utenti sul sistema della banca dati qualora siano interessati i dati **della CPSA e delle CPP locali competenti**, nonché informazione alla CPSA e alle CPP competenti in caso di comportamento sospetto;
- c) emissione automatica di certificazioni di conformità al CCL standardizzate con i dati trasmessi **dalle CPP locali**, su incarico e **a nome delle CPP locali**;
- d) gestione delle autorizzazioni **delle CPP locali**, che conferiscono alle singole aziende il diritto di procedere all'ordinazione della Carta SIAC;
- e) lettura tramite l'applicazione di controllo SIAC conformemente al livello di autorizzazione, per verificare la validità delle Carte SIAC e consultare le informazioni in materia di certificazione **delle CPP locali** (p.es. conformità al CCL o assoggettamento) sull'azienda collegata alla Carta SIAC;
- f) ricezione delle richieste d'informazione delle persone giuridiche, loro trattamento e trasmissione d'informazioni a nome proprio e a nome **delle CPP locali** nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, indicando se la persona giuridica è registrata nella banca dati ed eventualmente con quali informazioni e chi è responsabile per il contenuto dei dati;
- g) ricezione di eventuali contestazioni, di domande di cancellazione e di altri commenti trasmessi dalle aziende registrate, registrazione di un commento di carattere generale nella banca dati e

inoltre **alla CCP locale** competente per l'elaborazione con **informazione alla CPSA**;

Nell'erogazione di questi servizi e nel trattamento dei dati **per la CPSA su incarico della CPP locale**, il prestatore si attiene alle direttive che figurano nei suoi regolamenti.

Non sono oggetto del trattamento dei dati su incarico della CPSA:

- il trattamento dei dati dei dipendenti **della CPSA e delle CPP locali** quali utenti della banca dati. Il trattamento viene effettuato dal prestatore sotto la propria responsabilità ai fini dell'erogazione del suo servizio;
- il trattamento dei dati dei dipendenti delle aziende che incaricano il prestatore di emettere «Carte SIAC». Il trattamento dei dati dei dipendenti a tal fine necessario viene effettuato su incarico delle aziende interessate nel quadro di un apposito accordo;
- la consultazione dei dati dei dipendenti delle aziende tramite l'applicazione di controllo SIAC.

5 Estensione e qualità dei dati trasmessi per le certificazioni di conformità al CCL

5.1 Situazione attuale delle aziende assoggettate ai CCL

La CPSA impegna sé stessa e **le CPP locali** a registrare tramite l'interfaccia i dati previsti nella banca dati SIAC sulle aziende assoggettate ai CCL e a inserire eventuali modifiche nella banca dati SIAC entro due giorni lavorativi dal momento in cui ne vengono a conoscenza.

5.2 Trasmissione in tempo utile dei contenuti minimi della certificazione di conformità al CCL

La CPSA si adopera per garantire che **le CPP locali** registrino le decisioni nella banca dati SIAC entro due giorni lavorativi dal momento in cui diventano vincolanti (cresciute in giudicato) ai sensi delle disposizioni contrattuali o dal momento in cui scadono i termini di pagamento disposti¹. Se un'azienda dà seguito ai pagamenti disposti nella decisione, anche questi ultimi devono essere registrati entro due giorni lavorativi.

Con la sigla dell'accordo, **la CPSA si impegna a garantire che le CPP locali** trasmettano anche le informazioni sulle decisioni adottate negli ultimi cinque anni nel quadro dei contratti collettivi di lavoro. Sono fatte salve le disposizioni transitorie dell'articolo 8 del regolamento SIAC.

5.3 Reclami

In caso di reclami da parte di terzi in merito alle certificazioni di conformità al CCL emesse, il prestatore trasmette la sua posizione **alla CPSA e alle CPP locali** competenti esclusivamente in merito all'eventuale presenza di un malfunzionamento tecnico nella banca dati SIAC.

Il prestatore declina ogni responsabilità per il contenuto delle certificazioni di conformità al CCL nonché per i dati registrati e inoltre demanda alla **CPP locale** competente la risoluzione di eventuali vertenze giudiziarie.

¹ Il momento in cui le decisioni crescono in giudicato ai sensi delle disposizioni contrattuali viene stabilito dalla Commissione paritetica.

5.4 Registrazione di dati da parte della CPSA

Ai fini dell'inserimento dei risultati dei suoi controlli, la CPSA ottiene l'accesso alla banca dati SIAC tramite un'interfaccia.

5.5 Responsabilità, indennizzo

La CPSA risponde della registrazione delle informazioni di controllo corretta ed entro i termini stabiliti (cfr. art. 4 in alto) da parte delle CPP locali. Essa tiene il prestatore indenne da ogni richiesta di risarcimento presentata da terzi per informazioni tardive o erranee. Sono fatti salvi i danni riconducibili a malfunzionamenti tecnici del prestatore.

6 Manutenzione, assistenza e formazione

6.1 Manutenzione e sviluppo

Il prestatore è responsabile dell'adeguamento e dello sviluppo della piattaforma e in particolare anche delle modifiche imposte dalla legislazione o da direttive (p.es. della SECO).

La CPSA delega una rappresentanza nel gruppo di utenti che elabora le proposte di modifica. Le priorità delle modifiche vengono definite dal gruppo di utenti. Il prestatore è libero di attuare, rifiutare o subordinare alla conclusione di un accordo complementare le proposte di modifica.

6.2 Assistenza

I servizi del prestatore vengono descritti nell'Allegato 1.

6.3 Piani di formazione e documentazione

La CPSA è tenuta a designare uno o più super-user tra i suoi utenti (CPSA e CPP locali). Varie CPP locali possono unirsi e designare congiuntamente un super-user. La formazione degli utenti è compito della CPSA.

Il prestatore garantisce una formazione introduttiva dei super-user e trasmette a questi ultimi le informazioni necessarie affinché possano svolgere il loro ruolo.

Il prestatore offre inoltre materiale formativo e formazioni supplementari. La formazione introduttiva per i super-user è gratuita.

6.4 Gestione degli utenti

La CPSA riceve un diritto di accesso al sistema come super-user, con cui può gestire gli utenti delle CPP locali.

La banca dati SIAC prevede unicamente la possibilità di creare utenti personali. Su invito della CPSA, gli utenti che ricevono un'autorizzazione utente s'impegnano per iscritto alla riservatezza e al rispetto delle normative applicabili in materia di protezione dei dati.

La CPSA è responsabile dell'istruzione degli utenti da essa registrati e su richiesta del prestatore è tenuta a comprovare gli obblighi di riservatezza contratti dagli utenti.

La CPSA disattiva un'autorizzazione utente non più necessaria.

7 Aspetti commerciali

7.1 Indennizzo

La CPSA e le CPP locali possono utilizzare la piattaforma gratuitamente.

L'emissione e l'invio delle Carte SIAC e delle certificazioni di conformità al CCL non presuppongono costi a carico della CPSA e delle CPP locali.

Il prestatore ha facoltà di chiedere un indennizzo a terzi per la consegna della Carta SIAC, l'emissione di certificazioni di conformità al CCL e altri servizi. È libero di fissare il prezzo di questi servizi e ha facoltà di trattenere l'intero importo incassato.

7.2 Contributi all'associazione SIAC

Il Parifonds versa i contributi definiti nel quadro dell'associazione SIAC. Qualora il Parifonds non versi tali contributi, il prestatore può addebitare al Parifonds un compenso per i suoi servizi o, in applicazione del regolamento finanziario, impedire l'accesso alla banca dati SIAC alla CPSA e alle CPP locali.

8 Protezione dei dati

8.1 Titolare della raccolta dati

La CPSA è, a nome delle CPP locali, il titolare dei dati registrati e gestiti nella banca dati dalle CPP locali. Essa veglia sul rispetto della protezione dei dati.

8.2 Collaborazione con terzi

Se la CPSA o una CPP locale collabora con terzi per la registrazione e la gestione dei dati, la CPSA emana le direttive necessarie al rispetto della protezione dei dati.

8.3 Informativa sulla protezione dei dati della CPSA

Spetta alla CPSA garantire la trasparenza necessaria nei confronti delle aziende sulle quali la CPP locale ha trasmesso e fa gestire i dati nella banca dati SIAC tramite un'interfaccia.

In virtù della normativa in materia di protezione dei dati, la CPSA ha facoltà di emettere un'informativa in materia anche a nome delle CPP locali, in cui descrive il trattamento dei dati eseguito dalle CPP locali. Tale informativa può essere pubblicata sul suo sito internet e in occasione dei controlli essere portata opportunamente a conoscenza delle persone interessate dal trattamento dei dati.

8.4 Regolamento sulla protezione dei dati e principi applicabili al trattamento dei dati del prestatore

Il Regolamento sulla protezione dei dati e i principi applicabili al trattamento dei dati del prestatore sono allegati al presente accordo. Il prestatore si riserva di adeguare il Regolamento sulla protezione dei dati e i principi applicabili al trattamento dei dati in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro. Il prestatore comunica le modifiche alla CPSA, in tempo utile prima della loro entrata in vigore.

9 Gestione dell'accordo

9.1 Adeguamento della piattaforma SIAC

Il prestatore ha facoltà di recepire le modifiche legislative, i nuovi sviluppi tecnologici o le nuove circostanze adeguando la piattaforma SIAC.

Il prestatore notifica quanto prima gli adeguamenti per iscritto **alla CPSA**, affinché quest'ultima possa modificare la sua infrastruttura nonché i suoi processi e le sue procedure. Se gli adeguamenti eseguiti dal prestatore non hanno conseguenze rilevanti e inaccettabili, **la CPSA** non è autorizzata a disdire l'accordo al di fuori dei normali termini di preavviso.

9.2 Interlocutori

A livello operativo **la CPSA** designa un interlocutore e un sostituto.

L'interlocutore del prestatore è l'ufficio amministrativo.

Il prestatore accetta richieste e incarichi esclusivamente dal suddetto interlocutore o dal suo sostituto. Spetta all'interlocutore trasmettere le informazioni del prestatore.

10 Diritti di proprietà intellettuale

Il prestatore mantiene interamente i diritti di proprietà intellettuale che gli spettano e in particolare i diritti di autore, di marchio e societari nonché i diritti relativi al suo know how.

Il prestatore solleva **la CPSA** da ogni responsabilità in caso di violazione dei diritti d'autore svizzeri e di altri diritti di proprietà intellettuale di terzi, a condizione che e nella misura in cui tale violazione sia stata provocata dall'utilizzo della piattaforma SIAC conformemente a quanto previsto dall'accordo.

11 Durata e fine dell'accordo

11.1 Entrata in vigore

Il presente accordo di utilizzo e i suoi allegati entrano in vigore al momento della loro firma.

11.2 Fine dell'accordo

L'accordo può essere disdetto da entrambe le parti per la fine di un anno civile tramite lettera raccomandata e debitamente firmata e nel rispetto di un termine di preavviso di 6 mesi.

La CPSA si adopera per garantire la migrazione dei suoi dati e di **quelli delle CPP locali** entro la fine dell'accordo. Le informazioni relative alle aziende e al controllo registrate nel sistema **dalla CPSA e/o dalle CPP locali** vengono disattivate 3 mesi dopo la fine dell'accordo.

12 Ulteriori disposizioni

12.1 Forma scritta/requisiti in materia di forma

Le modifiche al presente accordo richiedono la forma scritta e devono essere debitamente firmate da ambo le parti.

12.2 Obblighi di riservatezza derivanti da CCL

La compatibilità di eventuali obblighi di riservatezza derivanti da un CCL con il presente accordo sarà valutata **dalla CPSA**. All'occorrenza provvederà a modificare l'obbligo di riservatezza ancorato nel CCL.

12.3 Responsabilità, esclusione della responsabilità e limitazione della responsabilità

In caso di azione intentata da terzi per una sua violazione della normativa in materia di protezione dei dati, ciascuna parte contraente tiene l'altra sollevata e indenne da ogni risarcimento o responsabilità. L'esclusione della responsabilità concerne in particolare tutti i danni, i costi, le pretese o le spese derivanti da tali violazioni.

Nessuna parte è responsabile nei confronti dell'altra per

1. guasti sorti nell'ambito dei gestori della rete;
2. guasti dei server presso i provider di internet;
3. irreperibilità del sistema informatico o dei contenuti del prestatore, qualora il guasto non sia intenzionale o dovuto a negligenza grave di una parte contraente;
4. lieve negligenza di una parte.

Per il resto il prestatore risponde unicamente nella misura di quanto previsto dalle disposizioni del presente accordo. È interamente esclusa ogni ulteriore responsabilità. In particolare è interamente esclusa la responsabilità per gli organi nell'ambito della negligenza lieve.

12.4 Ulteriori disposizioni finali

Cessione

La cessione dei diritti e dei doveri derivanti dal presente accordo è ammessa solo previo consenso scritto della controparte, a meno che tale cessione venga effettuata nei confronti di un'azienda affiliata. Il consenso menzionato non può essere rifiutato senza un valido motivo.

Successione giuridica

I diritti e i doveri derivanti dal presente accordo non vengono pregiudicati da un cambiamento della forma o ristrutturazioni delle parti, anche se tale operazione implica l'esternalizzazione di parti di azienda o la creazione di nuove persone giuridiche.

Parte integrante dell'accordo e gerarchia

Gli allegati formano parte integrante del presente accordo. In caso di ambiguità o contraddizioni tra gli allegati e una delle disposizioni di cui sopra, prevalgono gli accordi individuali contenuti negli allegati.

Nullità parziale

Qualora parti del presente accordo siano nulle o perdano la loro validità, l'accordo rimanente resta valido. In tal caso, le parti nulle o non valide dell'accordo devono essere interpretate in modo tale da preservare il significato dell'accordo nel suo complesso.

12.5 Diritto applicabile / foro competente

Il presente accordo è retto dal diritto svizzero. Il foro competente è Berna.

13 Disposizioni transitorie

Attualmente sussistono già sistemi per l'emissione di badge, che devono essere utilizzati o presi in considerazione **dalle CCP locali**. D'intesa con **le CCP locali**, **la CPSA** può presentare al comitato SIAC una domanda di prosecuzione della fase transitoria. Il comitato SIAC si esprime sulla soluzione transitoria richiesta entro un mese.

In caso di incertezza, vale la versione tedesca.

Associazione paritetica Sistema d'informazione alleanza costruzione (SIAC)

Berna,
.....
Hans Rupli, presidente Nico Lutz, vice-presidente

Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile CPSA

Zurigo,
.....
xxx, presidente xxx, vice-presidente

Fondo paritetico dell'Edilizia principale in Svizzera (Parifonds Edilizia), per l'articolo 7.2

Zurigo,
.....
xxx, presidente xxx, vice-presidente